

Al Sig. Sindaco
del Comune di Reggio Calabria
Avv. Giuseppe Falcomatà

Al Presidente del Consiglio Comunale
Di Reggio Calabria
Dott. Vincenzo Marrra

OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA – EMENDAMENTI

1. Modifica delle norme tecniche di attuazione nei seguenti punti:

- CAPO II Art. 10, comma a secondo punto . viene modificato nel modo seguente “ da occupare per la parte richiesta ” ;
- CAPO II Art. 10, comma a) punto 12 . rispetto dalla ferrovia , “ per gli interventi entro i 30 mt deve essere richiesto il parere delle ferrovie dello Stato nel caso si realizzano manufatti. ;
- CAPO II Art,10 Disposizioni Comuni e specifiche “ L’ Amministrazione Comunale e Metropolitana si faranno carico di effettuare tutti gli interventi di messa in sicurezza delle aree a terra e del ripascimento delle aree oggetto di concessione con la facoltà di delegare le ditte concessionarie nel caso in cui non è nelle possibilità economiche / operative per poterlo fare con immediatezza”

Art. 11, punto 11.5 va modificato alla lettera f) nel seguente modo”, nella porzione di spiaggi o area antistante lo specchio acqueo dove vengono collocati i pontili o il campo Boe , possono essere realizzate le attività o strutture di seguito specificati:

- zona per ristorazione e/o chiosco bar con eventuale vendita di prodotti tipici e artigianali locali, spazio per tavolini, sedie e manufatti per l’ombreggiamento, ed eventualmente annesse zone di intrattenimento e attività ludico-ricreative per il benessere e servizi alla persona.
- zona per servizi di spiaggia destinata al posizionamento di strutture e attrezzature connesse all’attività della struttura (servizi igienici e docce, cabine-spogliatoio, deposito, spazio per bagnino e primo soccorso, torretta di salvataggio, manufatti per l’ombreggiamento);
- zona per soggiorno e Aree Relax all’ombra destinata al posizionamento di dispositivi di ombreggiatura, lettini e sedie, posti dopo la fascia di arenile libero;
- i manufatti realizzabili sono regolamentati come di seguito:
- rapporto di copertura: max 10% dell’area in concessione negli ambiti 1 e 3;
- rapporto di copertura : max 30% dell’area in concessione nell’ambito 2.
- Tale rapporto potrà essere aumentato di un ulteriore 5% per gli stabilimenti che vogliono conseguire la categoria di 4 stelle marine;
- Superficie pavimentata: max 20% dell’area in concessione;
- Superficie per ombreggiamento: max 50% della superficie pavimentata;
- Altezza: max metri 3,50 per le zone bar e piccolo ristoro; max metri 2,50 per le zone servizi.
- La sistemazione del verde, da realizzare secondo i criteri del successivo art. 32 dovrà essere illustrata nel dettaglio, negli elaborati progettuali.
- Le superfici coperte che superano l’altezza di metri 1,20 dalla linea di terra frl fronte strada, non possono eccedere il 30% del fronte concesso negli ambiti 1 e 3 ed il 40% nell’ambito 2 al fine di non ostacolare le visuali.
- È consentito (compatibilmente con le caratteristiche strutturali assentite) l’utilizzo della copertura a solarium o per attività turistico-ricreative e d’intrattenimento, senza l’installazione di ulteriori opere fisse ad eccezione di balaustra di sicurezza, con possibilità di sola posa di tavolini e sedie.

- È consentito, all'interno dello spazio concessorio assegnato, l'utilizzo di spazi per attività sportive e ricreative su sabbia (campi beach tennis, beach volley, dondoli, scivoli, gonfiabili ecc.) nel rispetto delle normative di sicurezza e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare nocimento ai bagnanti.
- È consentito altresì il noleggio di piccoli natanti privi di motore (pedalò, canoe, ecc.) e biciclette.
- Negli antistanti specchi acquei, previa istanza di variazione della CDM è consentito collocare stagionalmente campi di palla a nuoto e piattaforme galleggianti prendisole e per la sosta dei bagnanti, compatibilmente con tutte le condizioni di sicurezza e di destinazione delle aree interessate, riconoscendo a tali strutture anche funzioni di sicurezza aggiuntive per i nuotatori.
- Le piattaforme galleggianti realizzabili sono regolamentate come di seguito:
 - estensione nei limiti del 15% del fronte mare concesso,
 - superficie massima pari al 3% dell'area in concessione per lo stabilimento e comunque non oltre metri quadrati 50,00 per ciascuna piattaforma;
 - eventuale passerella/pontile di collegamento di larghezza non superiore a metri 2,00;
 - La gestione e il mantenimento delle attrezzature sono a carico del concessionario.
- È facoltà di prevedere al suo interno degli spazi "parking dog" ovvero spazi attrezzati per ospitare animali domestici.
- Tali spazi dovranno essere organizzati nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di comportamento di seguito precisate.
- L'accesso alla spiaggia dei conduttori con gli animali dovrà essere autonomo e indipendente rispetto agli accessi allo stabilimento balneare e agli arenili destinati a spiaggia libera; in corrispondenza degli accessi dovranno essere localizzati appositi cartelli informativi sulle regole di comportamento e sulle relative sanzioni per eventuali violazioni e cestini e per la raccolta di rifiuti organici.
- Lo spazio dovrà essere recintato con rete metallica plastificata di altezza non superiore a metri 1,50 ed attrezzato con teli parasole per l'ombreggiamento degli animali.
- L'accesso al mare sarà vietato ma dovrà essere adibita un'area per bagnare e rinfrescare gli animali con acqua corrente.
- "Negli specchi acquei date in concessione è ammesso il rilascio di autorizzazione per piccole attività di acquacoltura, mentre sono escluse attività e concessioni per la realizzazione di impianti di acquacoltura".
- La collocazione dei pontili può essere modificata con semplice comunicazione,

Art. 16 . aggiungere comma d " L'ancoraggio può essere fatto con massi naturali e blocchi di calcestruzzo dalle dimensioni adeguate per garantire la sicurezza dei pontili. Può essere realizzata una adeguata struttura per consentire la collocazione della passerella di collegamento con i pontili "

2.Modifica al regolamento di gestione nei seguenti punti:

Art.15 comma 4 – aggiungere dopo ricezione istanza " altrimenti si ritengono autorizzati"
Reggio Calabria, li 15/04/2021

Al Presidente
IX Commissione Consiliare
Controllo e Garanzia
Dr. Massimo Ripepi
nona.commissione@reggiocal.it
p.c. Dr. Demetrio Marino
Capogruppo di FdI
demetrio.marino@alice.it
p.c. Dr. Denis Nesci
Commissario provinciale e cittadino di FdI
segreteria@denisnesci.it

Egr. Presidente,

Corre l'obbligo informarla che, in data 20 aprile 2021, ossia tre giorni dopo l'approvazione in Consiglio Comunale della proposta di Variante al Piano Comunale di Spiaggia, il redattore del Piano trasmette al Responsabile Unico del Procedimento (in seguito R.U.P.) una nota il cui oggetto è:

“Variante al Piano Spiaggia Comunale di Reggio Calabria – Segnalazione refusi”

con la quale segnala che sono stati riscontrati alcuni errori materiali e/o imprecisioni grafiche e pertanto ne indica la forma corretta. Più precisamente si tratta del “Quadro Conoscitivo”, del “Quadro Programmatico”, delle “Norme Tecniche di Attuazione” e del “Regolamento di Gestione”. (allegato n. 1)

Senza voler essere irraguardosi nei confronti del redattore del Piano è, comunque, accaduto che il progettista della “Variante Generale al Piano di Spiaggia Comunale” ha avuto il buon senso di andare a rivedere (a dire il vero con un po' di ritardo) il contenuto di tutti gli elaborati trasmessi in precedenza al R.U.P. e da quest'ultimo presentati per l'approvazione prima della Giunta Comunale (n. 61 del 06.04.2021) e poi del Consiglio Comunale (n. 7 del 17.04.2021) addirittura con il Piano in corso di pubblicazione all'Albo pretorio.

Tutto ciò senza tenere conto dello stato del procedimento, ma soprattutto senza che quanto segnalato sia comprensivo di tutti gli errori contenuti e senza operare, in maniera coerente, per garantire che la segnalazione possa diventare correzione degli elaborati contenuti nel Piano che ha avuto già le approvazioni degli Organi Comunali e che, ancora oggi, si trova in pubblicazione all'Albo pretorio.

Anche sulla pubblicazione all'Albo pretorio vi è da segnalare un errore grossolano, ossia che sono stati previsti solo 15 giorni per produrre eventuali osservazioni (dal 10 al 25 maggio) contrariamente a quanto, correttamente, riportato in delibera e soprattutto a quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'art. 30 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002, che prevedono 20 giorni successivi alla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

Alla luce di questi fatti, pertanto, chi potrà ripagare la mortificazione che si è trovato a dover subire il R.U.P., e poi, di conseguenza, il Sindaco e gli Assessori in Giunta e poi, ancora, i Consiglieri per aver avuto fiducia in quella “Variante al Piano Comunale di Spiaggia” che per stessa ammissione del progettista, invece, contiene innumerevoli errori (e non sono solo quelli da lui evidenziati)? E che dire dei cittadini?

Non si può certo evitare di prendere atto che quanto approvato e pubblicato sia errato e che, pertanto, il R.U.P., che per primo avrebbe dovuto controllare la regolarità del Piano, sia tenuto a ritirare immediatamente il Piano dall'iter, eventualmente, avviato presso le autorità terze, successivo all'approvazione del Consiglio e proporre le relative delibere di revoca (in

autotutela) sia della Giunta che del Consiglio e, dopo aver controllato, con attenzione e competenza, tutto il contenuto del Piano ed apportato le necessarie correzioni (al di là di quanto segnalato dal progettista) procedere alla riproposizione dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente di riferimento.

In ogni caso, anche se i termini entro i quali chiunque può presentare osservazioni al Piano è palesemente errato (15 giorni anziché 20 dalla data di affissione all'Albo pretorio), gli scriventi presenteranno entro la data odierna le proprie osservazioni (allegato n. 2) a quella che impropriamente è stata definita come "Variante Generale al Piano Comunale di Spiaggia" e che, invece, si appalesa, anche per stessa ammissione degli estensori del Piano, come un "Nuovo Piano Comunale di Spiaggia".

Arch. Marcello Altomonte
Responsabile del Dipartimento LL.PP., Urbanistica e Assetto del Territorio di Fdi

Arch. Filippo de Blasio di Palizzi

Dr. Carlo de Blasio di Palizzi

Arch. Paolo MALARA
c/o Viale della Libertà 30/c
89124 Reggio Calabria

Responsabile del Procedimento
Arch. Alberto Di Mare
Settore Pianificazione Urbana
Comune di Reggio Calabria

**Oggetto: Variante al Piano Spiaggia Comunale di Reggio Calabria -
Segnalazione refusi**

In relazione agli elaborati trasmessi si segnala che sono stati riscontrati alcuni errori materiali e/o imprecisioni grafiche pertanto, si indica di seguito la forma corretta:

Quadro Conoscitivo

Tav. 8.3 – Gallico: Lotto B.3.3: Includere le cabine nella perimetrazione
Tav. 8.10 Occhio di Pellaro: Lotto B.11.1: E' relativa al solo punto di ormeggio

Quadro Programmatico

Tav. 2.3 – Gallico Lotto 3.L2 (ex B3.2): In tabella la denominazione "Winner beach" è errata

Norme Tecniche di Attuazione

Allegato Schemi tipologici: Escludere chioschi di Tipo B

Regolamento di gestione

art. 9 Rilascio di Concessione Demaniale Marittima per l'installazione di singoli gavitelli
(...)

3. Alla domanda devono essere allegate le seguenti dichiarazioni:
 - a. Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente, per i soggetti obbligati.

art. 10 Dichiarazione di disponibilità dell'area demaniale ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85, e rilascio concessione demaniale marittima per il mantenimento di edifici oggetto di condono edilizio

(...)


2. Alla domanda dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione:
 - b. relazione tecnico-illustrativa, a firma di tecnico abilitato, dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima ~~(con individuazione dell'area nonché descrizione e misure dell'imbarcazione e del cavo di ormeggio, per il singolo gavitello);~~
 - c. relazione e disegni tecnici relativi all'edificio oggetto di condono ~~progetto del sistema di ancoraggio e di segnalazione supportato da appositi studi specialistici meteo-marini nel~~

rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP., coerenti con le "analisi e studi per lo sviluppo di sistemi di approdo nautico a basso impatto ambientale" allegati al PCS.

- d. autorizzazione ex art. 19 D. Lgs. 374/90 del capo della competente Circostrizione Doganale, per l'installazione del gavitello;

Cordiali saluti

Arch. Paolo Malara



Reggio Calabria 20 aprile 2021

In premessa è necessario osservare che:

- a) In data 17 Aprile 2021 il Consiglio Comunale, con verbale di deliberazione n. 7, deliberava, a maggioranza, di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA – ADOZIONE PROPOSTA PRELIMINARE PIANO DI SPIAGGIA, REGOLAMENTO DI GESTIONE DEMANIO MARITTIMO E RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE". Conseguentemente:
- Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
 - Di depositare il Piano Comunale di Spiaggia completo del Rapporto Ambientale Preliminare, ed il Regolamento di gestione delle aree demaniali marittime, adottati dal Consiglio Comunale, presso la sede comunale **per venti giorni successivi alla data di affissione all'albo pretorio dell'avviso di adozione del piano, anche ai fini di eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 5, della Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002;**
 - Di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica ogni successivo adempimento, esclusi gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L., D. Lgs. N. 267/2000.

Ebbene, tale Delibera di Consiglio Comunale n.7/2021, veniva pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno **10 Maggio 2021** per stare in pubblicazione fino al **25 Maggio 2021**, ossia per appena 15 giorni, termine entro il quale (secondo quanto contenuto in pubblicazione) dovrebbero scadere i termini per poter produrre eventuali osservazioni. Ma ciò risulta palesemente in contrasto con quanto contenuto nella stessa delibera e con quello che prevede la normativa vigente (art. 30, commi 3 e 5 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002).

Osservazioni:

L'art. 30 della citata Legge Urbanistica n. 19/2002 così recita:

- a) comma 3. *"Il Piano è adottato dal Consiglio e successivamente depositato, corredato dai relativi elaborati, presso la sede comunale **per i venti giorni successivi alla data di affissione all'albo pretorio dell'avviso di adozione del piano.** Entro lo stesso termine, il Comune provvede ad acquisire i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare una Conferenza dei servizi ai sensi del precedente art. 14"* (ovvero ex art. 14 della L. 241/90).
- b) comma 5. *"Osservazioni al Piano, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi"*.

Pertanto si ritiene che il procedimento risulti viziato da un evidente errore di pubblicazione che induce in errore i cittadini e che pertanto debba essere riproposto nei termini corretti e verificando anche la corretta e completa presenza della documentazione per la consultazione sia presso la casa comunale che sul sito.

In ogni caso andrebbe rettificato il termine ultimo per presentare osservazioni, in forma scritta, in quanto questo sarebbe il giorno **01.06.2021** e **NON già come erroneamente pubblicato il 25.05.2021.**

Fatte queste doverose premesse si può passare ad esporre le Osservazioni ai contenuti dello strumento detto "VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA"

Dall'esame di quanto approvato dal Consiglio Comunale, emerge:

Come primo punto è da evidenziare la incoerenza della procedura adottata e degli elaborati a corredo con la tipologia di azione amministrativa indicata nel cartiglio "variante generale al PIANO COMUNALE SPIAGGIA", nella forma in cui è stata proposta, approvata dagli Organi Comunali e pubblicata all'Albo pretorio. In realtà si tratta di un Nuovo PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA.

Manca, infatti, per ciascun elaborato, oggetto di variazione, la evidenziazione rispetto al precedente Piano, ancora vigente, delle variazioni apportate in più e/o in meno.

Dalla lettura degli elaborati emerge:

Alle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo primo – Disposizioni generali.

Capo I – Generalità.

L'Art. 3 – Ambito di applicazione:

- a. omissis
- b. *Si applicano anche negli ambiti contigui, non compresi nelle aree del Demanio Marittimo, in riferimento alle vie di accesso funzionali alla fruizione delle stesse aree demaniali marittime.*
- c. omissis
- d. omissis

Osservazioni: Il PCS non può assolutamente preordinare atti espropriativi su beni privati (i quali prevedono procedure specifiche e separate) in quanto atto esclusivamente a normare le aree del demanio marittimo.

L'Art. 4 tempi e modalità di attuazione

lett. a.....omissis sostituisce il precedente piano vigente.....

Osservazioni: Quindi è confermato che, contrariamente a quanto appare su ciascun elaborato, non si tratta di una variante, ma, a tutti gli effetti, di un NUOVO Piano Comunale di Spiaggia!

(A questo punto è lecito chiedersi se trattandosi di nuovo strumento sia legittimo frazionare gli incarichi professionali in singole consulenze tali da consentirne l'affidamento diretto) affossando la tanto vantata trasparenza.

È il caso di ricordare che l'affidamento è diretto in quanto è assente la procedura competitiva ed è giustificata da uno dei criteri di aggiudicazione ex art. 95, D.lgs. 50/2016, che si conclude con l'aggiudicazione, rimanendo comunque un territorio minato nel quale a generare ulteriore confusione ci ha, poi, pensato anche il DL n. 55/2019 introducendo il c.d. affidamento diretto "mediato". Tale criterio che sembra essere stato prescelto per il modulo competitivo è integralmente sostituito dalla motivazione del Responsabile Unico del Procedimento, che deve essere resa ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sul procedimento amministrativo, che dovrà agganciarsi alla indagine svolta al fine di non rendere fiduciaria o apodittica la propria scelta, evitando così di incorrere in una motivazione viziata da illogicità ed eccesso di potere. La scelta rimane un esercizio di discrezionalità amministrativa da parte del R.U.P. (in tal senso cfr. tra le altre Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 ottobre 2018, n. 1801) che dovrà quindi esporre nel dettaglio la procedura adottata e le motivazioni che hanno determinato ciascun incarico.

L'art. 5 – Aree che hanno perso i requisiti di demanialità:

“Aree del Demanio Marittimo che per dimensione residuale e localizzazione non possono essere più utilizzate per il soddisfacimento degli interessi collettivi per le quali, ai sensi dell'art. 35 del Codice della Navigazione, e dell'art. 7 della Legge 125/2015, è possibile procedere alla revisione organica della dividende demaniale SID.”

Osservazioni: il nominato art. 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo). Così dispone: *“Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (... per le comunicazioni) di concerto con quello per le finanze”,* quindi la procedura è soggetta ad un Decreto Ministeriale.

Ma, quello che appare allucinante è il riferimento normativo alla Legge 6 agosto 2015, n. 125, art. 7. Quando questa, nella realtà, così dispone: *“Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. Alle province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015”.*

Risulta un chiaro errore di riferimento normativo. Ed è di per sé cosa gravissima!

Inoltre, il PIR (Piano di Indirizzo Regionale) all'art. 6, comma 9 recita: *“i Comuni, prima dell'approvazione del PCS, potranno interessare le Capitanerie di Porto competenti per territorio e la Regione Calabria al fine di istituire le Commissioni delimitatrici per determinare la nuova dividende demaniale”.* Quindi la procedura è ben altra rispetto a quella erroneamente tracciata dal predetto art. 5.

INOLTRE QUESTO SPECIFICO ASPETTO HA UNA QUINTITA' DI RICADUTE SUI CONTENUTI DI MOLTI ALTRI ASPETTI E CONTENUTI DELLO STRUMENTO.

Capo II

DEFINIZIONI E PARAMETRI

ART 7 Punto 2 Dividende demaniale:

“delimitazione che separa i beni del demanio marittimo dai beni censiti dal catasto terreni o urbano così come definiti dall'articolo 28 del Codice della Navigazione”.

Osservazioni: E' da richiamare l'art. 12 della Legge Regionale n. 17/2005 il quale, al comma 1, così recita: *“... costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel Demanio Marittimo ...”;* Inoltre alla successiva lettera a) richiede ai Comuni di provvedere a disciplinare la localizzazione della attività di cui al comma 3 dell'art. 8 *“Attività produttive e servizi d'interesse pubblico”,* facendo salve le situazioni esistenti rispetto alle concessioni in essere (con ciò richiedendo la indicazione sia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo ma anche tutte quelle rilasciate ai privati cittadini ex art. 55).

Per quanto sopra, quindi, manca l'applicazione di quanto richiesto dall'art. 6, comma 1, del P.I.R./2007 (Piano di Indirizzo Regionale attuativo dell'art. 7 della L.R. 17/2005) il quale specifica

che i confini demaniali d'intervento del PCS "... sono quelli rilevati dalla linea di andamento del confine tracciato dal S.I.D."

Riportare il S.I.D. vuol dire, oltre ad avere la esatta individuazione dell'area d'intervento, ottenere la lettura della condizione aggiornata dell'area demaniale comprensiva della situazione delle concessioni in essere a qualunque titolo rilasciate (ex art. 21 del Regolamento per la navigazione marittima).

Non risulta dagli elaborati alcun cenno alle modalità con cui la dividente Demaniale si deve apporre. Questa, infatti, per essere oggettivamente attendibile deve essere apposta nei modi dettati dall'art 32 del C.d.N. (*Delimitazione di zone del demanio marittimo*). Il nominato art 28 del C.d.N. non fa certamente cenno al Catasto e tanto meno si può far riferimento al censimento d'impianto del Catasto nel comune di Reggio Calabria perché questo risulta essere privo delle idonee procedure e mai notificato ai privati confinanti.

Titolo secondo – Disciplina e modalità di utilizzo delle aree demaniali.

Capo II – Aree oggetto di concessione.....

L'art. 10, lett. a, punto 9:

"a far data dall'entrata in vigore del presente PCS la consistenza delle CDM verrà determinata

Osservazioni: la CDM è un contratto registrato che definisce condizioni valide per un periodo di tempo stabilito, cui è allegato un Mod. D1 che ne identifica topograficamente i confini e ne determina l'appostamento sul SID, pertanto, non si può giustificare la sistematica verifica annuale delle superfici e la eventuale successiva modifica. In quanto ciò risulterebbe come conseguenza di una volontà unilaterale (della parte pubblica) che in relazione ad una diversa "*consistenza*" della CDM andrebbe discrezionalmente a determinare la revisione di un rapporto contrattuale poliennale in essere.

L'art. 11.2 – Spiagge attrezzate - SA:

"...

- a. ... *omissis* ...;
- b. *Possono essere rilasciate CDM per soggiorno all'ombra anche in zone accessibili con sola viabilità pedonale pubblica o sottoposta a servitù pubblica.*
- c. ... *omissis* ...";

Osservazioni: che ne sarebbe del rispetto delle misure minime di sicurezza?

L'attivazione della concessione in assenza di adeguati accessi (atti a garantire il pronto soccorso, o l'intervento dei VV.FF., ecc.) sarebbe comunque negata da altri Enti ed Amministrazioni.

L'art. 11.3 – Chiringuito – CH:

- a. ... *omissis* ...;
- b. ... *omissis* ...;
- c. *Possono essere rilasciate CDM per Chiringuito anche in zone accessibili con sola viabilità pedonale pubblica o sottoposte a servitù pubblica.*
- d. ... *omissis*...;

Osservazioni: che ne sarebbe del rispetto delle misure minime di sicurezza?

L'attivazione della concessione in assenza di adeguati accessi (atti a garantire il pronto soccorso, o l'intervento dei VV.FF., ecc.) sarebbe comunque negata da altri Enti ed Amministrazioni.

L'art. 12.2- Stazionamento imbarcazioni a scopo sociale

- a. ... *omissis* ...;
- b. ... *omissis* ...;
- c. ... *omissis* ...;
- d. ... *omissis* ...;
- e. ... *omissis* ...;

Osservazioni: alla luce di quanto contenuto non sono previste le necessarie norme transitorie per garantire l'uso dell'area nel periodo in cui si dovrà attendere la realizzazione del previsto "progetto di utilizzo" da parte dell'Amministrazione.

Capo III

Aree non oggetto di concessione

Art 13 lett. a

"Aree demaniali marittime nelle quali non è previsto il rilascio di CDM e destinate ai seguenti usi....."

Osservazioni: mancano le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni!

Agli estensori dovrebbe essere ricordata la definizione stessa del Demanio Marittimo chiarita magistralmente dalla Corte di Cassazione (Sezione II°, sentenza n. 10817 dell'11 maggio 2009) che ha sancito come " ... nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l'arenile, cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque; in particolare, la stessa disciplina giuridica della spiaggia va riferita all'arenile, i caratteri essenziali dell'una e dell'altro derivando dal fatto di essere stati entrambi un tempo sommersi dalle acque del mare, ed essendo essi determinati, sotto l'aspetto giuridico, dalla comune destinazione agli usi pubblici marittimi (accesso, approdo, tirata in secco dei natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, ecc.) che rivelano codesta comune attitudine, anche soltanto allo stato potenziale, alla particolare destinazione".

Art 15 Galleggianti di segnalazione per la sicurezza della balneazione

lett. "a. *in relazione al tipo di segnalazione ed alle disposizioni dell'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 18/17 i galleggianti dovranno essere:*

di colore rosso-arancione disposti parallelamente alla linea di costa, ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro per indicare il limite di 150 metri delle zone riservate alla balneazione; di colore bianco"

Osservazioni: Si sono resi conto, gli estensori del piano, della proibitiva profondità dei fondali a 150 metri dalla costa? E di quali siano le conseguenze pratiche sulla posizione di tali elementi galleggianti?

Si sono resi conto, delle limitazioni a fronte del SIC Fondali?

Si sono resi conto, che nelle spiagge libere e nelle aree di sua competenza anche l'Amministrazione Comunale sarebbe obbligata a posizionare detti gavitelli e che non ottemperando incorrerebbe nelle sanzioni previste?

Art 27 Divieti

lett. a. *"è vietato lo stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi tipo sul Demanio Marittimo al di fuori delle aree specificatamente destinate a tale scopo."*

Osservazioni: Il divieto conferma l'interpretazione distorta della natura stessa del Demanio Marittimo che ha portato gli estensori a non prevedere le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni disattendendo quanto già osservato e riportato per il precedente articolo 13 - vedi

definizione di demanio marittimo contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione (Sezione II°, sentenza n. 10817 dell'11 maggio 2009)".

Ecc. ecc-

Argomenti rilevanti erroneamente omessi:

- Manca la fondamentale e dovuta distinzione tra concessioni rilasciate *ex art 8 licenze di concessione* ed *ex art 9 concessioni propriamente dette* del regolamento per l'esecuzione del C. d. N. (questo ha generato e genera tanta confusione ed inutile burocrazia e contenzioso).
- Sarebbe stato opportuno trattare, all'interno di questo strumento, le disposizioni per consentire l'applicazione intelligente della norma che prevede il ripascimento stagionale (fino a 20 metri cubi per metro lineare di litorale e per quantità comunque inferiori a 5.000 mc) che compete (ed incombe) all'Amministrazione dei comuni costieri (ex art. 98 della L.R. 34/2002). Questa necessaria attività avrebbe potuto essere prevista da gestire, con formule sinergiche, con il supporto degli stessi concessionari e di tutti quei cittadini che ne potessero essere interessati.

AI REGOLAMENTO DI GESTIONE

Riteniamo che sia irrinunciabile che il regolamento di gestione sia chiaro ed oggettivo simile ad un foglio di calcolo.

Non deve dare spazio a libere interpretazioni sia nell'interesse dell'Amministrazione che del cittadino che si confronta con essa.

Purtroppo tutto ciò manca, aprendosi a numerose occasioni di arbitrio e conseguente contenzioso.

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Sezione II – Disciplina delle Concessioni Demaniali Marittime

Capo I – Rilascio e rinnovo delle Concessioni Demaniali Marittime

Art. 6 – Rilascio di Concessione Demaniale Marittima per finalità turistico – ricreative - produttive

Il Comma 1, d:

“il termine entro il quale devono essere presentate le domande, non inferiore a giorni venti né superiore a giorni novanta dalla pubblicazione”;

Osservazioni: gli estensori dimenticano che il bando deve avere cadenza annuale con termine di presentazione delle domande al 31/10.

Quanto enunciato può essere attinente esclusivamente alle norme transitorie di prima attuazione.

Il Comma 4:

“L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire annualmente il numero delle concessioni che saranno oggetto di gara pubblica”.

Osservazioni: L'Amministrazione Comunale non può assolutamente riservarsi la facoltà di definire annualmente il numero delle concessioni oggetto di gara, perché è tenuta a mettere a bando TUTTE quelle concessioni rese disponibili. Altrimenti si configurerebbe un danno erariale per l'Ente, per la Regione e per l'Agenzia del demanio (oltre al danno economico per il comparto turistico).

Art. 7 - Criteri di valutazione delle istanze

comma 2 *La commissione giudicatrice....*

comma 3 *La concessione sarà aggiudicata....*

Comma 4 *La valutazione è compiuta in riferimento a quanto stabilito dall'art 37 del C. d. N. dall'art 14 del PIR dalla tipologia insediativa.....*

Osservazioni: mancano assolutamente i criteri oggettivi di valutazione delle domande in concorrenza che devono necessariamente essere codificati ed esposti in questo documento e non certo differiti al momento di un futuro bando o peggio di una futura istituenda “*commissione giudicatrice*”.

La “*commissione giudicatrice*” non può certamente considerarsi un criterio oggettivo.

Inoltre quanto esposto al comma 4 attiene semplicemente al criterio generale di ammissibilità delle domande.

Art. 8 – Iter amministrativo per il rilascio Concessione Demaniale Marittima

Commi da 1 a 20

Osservazioni: Manca la dovuta distinzione fra “licenze di concessione” ex art 8 e “concessioni demaniali” propriamente dette ex art 9 del Regolamento per l'esecuzione del C. d. N.

Inoltre per le licenze di concessione, risulta incoerente quanto preteso per la loro attivazione sia iniziale che poi stagionale, malgrado si è previsto di dare indicazioni talmente rigide da imporre anche la grafica progettuale relativa a quelle sole tipologie di manufatti impiantabili, al loro colore, al loro posizionamento, pretendendo perfino di entrare sul dettaglio del posizionamento del verde. Pertanto tali norme risultano, in tutto, assimilabili ad un Piano attuativo. Pertanto non dovrebbero avere alcun tipo di valutazione preventiva, mentre, non si comprende perché per la fase di esecuzione il procedimento pretende la pedissequa replica da parte del richiedente concessionario della documentazione progettuale, per attivare un procedimento di approvazione in Conferenza dei servizi. Ma il tutto risulterebbe essere stato già assorbito dall'approvazione dello stesso PCS che nel corso della sua conferenza dei servizi avrebbe già ottenuto il parere per la eventuale realizzazione di quelle tipologie di interventi già così rigidamente e dettagliatamente definite.

Art. 9 - Rilascio Concessione Demaniale Marittima per l'installazione di singoli gavitelli.

Tralasciando il comma 1 e 2, si pone in evidenza la documentazione richiesta al comma 3:

- a. *Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente;*
- b. *Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implicino l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;*
- c. *omissis*
- d. *Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;*
- e. *omissis*
- f. *omissis*
- g. *omissis*

Osservazioni: si ritiene che la richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio, del casellario giudiziario e della regolarità contributiva sia stata confusa con quella necessaria per i "campi boa" ad uso commerciale, cosa già ammessa dal progettista nella sua nota del 20.04.2021 indirizzata al R.U.P.

Tuttavia, manca l'articolo relativo ai gavitelli singoli per i privati cittadini solo menzionato al punto 18 (che peraltro sarebbero stagionali e non mensili) ma assolutamente non esplicitato nella procedura semplificata di cui godono queste specifiche concessioni per come, per altro, confermata e chiarita da diverse circolari Ministeriali. Ennesimo eccesso di burocrazia!

Art. 10 - Dichiarazione di disponibilità dell'area demaniale ai sensi dell'art. 32 della legge 47/85 e rilascio Concessione Demaniale Marittima per mantenimento di edifici oggetto di condono edilizio

Comma 2 "Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione...".

Osservazioni: l'art. 32 della legge 47/85 si riferisce ad aree soggette a vincolo e non specificamente al demanio indisponibile dello Stato per il quale l'Amministrazione Comunale, per altro, non avrebbe titolo a disporre con queste modalità.

In ogni caso il Codice della Navigazione nega, espressamente, all'occupante abusivo la possibilità di chiedere la concessione dell'area demaniale abusivamente occupata (andrebbe preventivamente

eseguita la procedura di sdemanializzazione che può avvenire esclusivamente con conclusivo Decreto ministeriale).

Ancora si chiede che alla domanda debba essere allegata *la seguente documentazione:*

punto b.: "relazione tecnico-illustrativa, a firma di un tecnico abilitato, dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima (con individuazione dell'area nonché descrizione e misure dell'imbarcazione e del cavo di ormeggio, per il singolo gavittello)";

ed ancora, al punto c. "relazione e disegni tecnici relativi al progetto del sistema di ancoraggio e di segnalazione supportato da appositi studi specialistici meteo-marini nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP., coerenti con le "analisi e studi per lo sviluppo di sistemi di approdo nautico a basso impatto ambientale".

Se questo è un refuso, come evidenziato anche dallo stesso progettista con la nota trasmessa al R.U.P. in data 20.04.2021, tale contenuto, è comunque indicativo perché denota assoluta mancanza di rispetto nei confronti dell'Ente e degli Amministratori chiamati ad approvare e dei cittadini che ne dovrebbero essere i fruitori fintanto che tale contenuto non viene compiutamente emendato.

Ove mai fosse possibile la procedura proposta dal PCS anche con la correzione proposta dal redattore del Piano, ciò comporterebbe che dette concessioni sarebbero soggette alla normativa vigente che prevede l'acquisizione dell'edificato al patrimonio del demanio indisponibile e come tale andrebbe trattato e gestito.

Quando invece, la via maestra sarebbe quella di applicare la procedura prevista dal PIR (Piano di Indirizzo Regionale) all'art. 6, comma 9 che recita: **"i Comuni, prima dell'approvazione del PCS, potranno interessare le Capitanerie di Porto competenti per territorio e la Regione Calabria al fine di istituire le Commissioni delimitatrici per determinare la nuova dividente demaniale."**

Cosa che consentirebbe (sempre che lo sconfinamento sia effettivo e non soltanto una presunzione catastale). Tale procedura consentirebbe, in primo luogo, di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune le superfici relative alle aree destinate ad infrastrutture stradali comunali come il Lungo mare di Catona, di Gallico, di Pellaro ecc, mentre, in secondo luogo, chiarirebbe la proprietà delle aree in contestazione e, nella peggiore delle ipotesi, renderebbe quelle piccole aree residuali patrimonio disponibile in modo tale che potrebbero essere legittimamente cedute agli occupanti che ne avessero titolo (e non solo concesse, innescando processi incontrollabili di cointeressenze nelle rispettive proprietà).

MENTRE, QUANTO CERVELLOTICAMENTE PROSPETTATO NEL REGOLAMENTO, NON SAREBBE ALTRO CHE UNA PROCEDURA ILLEGITTIMA E LESIVA DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI.

Art. 13 Durata di esercizio delle CDM

Nell'arenile le concessioni avranno prevalentemente carattere di stagionalità ovvero una durata di esercizio continuativo per un periodo minimo di 4 mesi e massimo di 6

Comma 2 *"il Piano di Spiaggia individua le aree o le pertinenze Demaniali nelle quali è previsto il mantenimento annuale delle strutture....."*

Osservazioni: Non sono state rilevate nello strumento e localizzate dette specifiche aree (ma l'omissione risulta essere strutturale e generale. Infatti contrariamente a quanto richiesto dalla normativa non esiste alcun elaborato che individua tutte le concessioni in atto operative sul territorio comunale (comprendendo anche quelle ex art. 55 e/o di altra natura comunque riportate in quello che era il registro ex art. 53 ed ora nel SID sempre che sia aggiornato).

Art 30 Disciplina dei prezzi:

commi 1, 2, 3 e 4

Osservazioni: si tratta di concessioni e non di affidamento in gestione, pertanto non può essere legittima (in questo tipo di strumento) alcuna imposizione sui prezzi da praticare. Quindi questa risulta essere l'ennesima confusione e l'ennesima grave distrazione da parte di chi dovrebbe controllare.

Allegato B1

rilascio di concessione Demaniale Marittima

Punto 14

Nel caso di domanda di singolo gavittello.....

Osservazioni: il caso andrebbe trattato con articolo specifico indicando nei modi dovuti la procedura cui sono soggetti, che, per altro, risulta essere una procedura semplificata e non soggetta ad istruttoria tecnica (come già evidenziato in precedenza).

QUADRO CONOSCITIVO *(avendo avuto cura di controllare prioritariamente la documentazione relativa alla zona Nord del comune)*

TAV. 3.A

Osservazioni: Per il tratto di costa compreso tra il torrente Bolano ed il Torbido è legittimamente vigente (ancora oggi) esclusivamente la dividente demaniale apposta nei modi di legge con verbale in contraddittorio tra le parti confinanti dalla Regia Marina del 1896 reperibile anche presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.

Gli estensori dello strumento avrebbero dovuto acquisirla e comunque dare seguito, anche, al dettato dell'art. 6, comma 9 del PIR, operando preventivamente la corretta apposizione della linea del confine demaniale.

QUESTA PER ALTRO DEVE ESSERE CONTINUA (non sono ammissibili le interruzioni che si riscontrano sulla documentazione grafica a corredo dello strumento!) ANCHE PERCHE' LA LINEA DEMANIALE CORRISPONDE AL CONFINE DI STATO (ed all'ambito di operatività del PCS).

TAV. 4

Osservazioni: Come detto sopra la illeggibile linea SID (mal riportata!) copre anche le indicazioni del piano stralcio erosione costiera.

TAV. 6 e TAV. 8.1

Osservazioni: Il parcheggio previsto in località Catona nord (Marinella) non dispone di alcuna via pubblica di accesso (nel caso specifico, l'Amministrazione è stata condannata, con sentenza definitiva passata in giudicato, al pagamento dei danni ed alla immediata restituzione di quanto abusivamente occupato ai privati).

TAV. 8.1

Osservazioni: il campo boe B1.1, contrariamente a quanto dichiarato in Relazione, era stato richiesto nell'unico bando pubblicato nel 2010; la domanda era stata dichiarata completa ed ammissibile, ma non è stato dato seguito alla procedura di assegnazione in quanto il bando (illogicamente) prevedeva almeno due domande concorrenti. Da allora non è stata conclusa quella procedura né attivata alcun'altra producendo un evidente danno erariale alle amministrazioni pubbliche oltre che danno al comparto turistico.

Quadro Programmatico

TAV. 2.1

Osservazioni: oltre al già citato problema della strada (già commentato TAV. 6 ed 8.1 del QUADRO CONOSCITIVO) lo stesso vale anche per la localizzazione dei Chiringuito previsti che andrebbero a disporre solo di accesso pedonale e come visto in precedenza ciò contrasta con le norme per la sicurezza.

Risulta escluso il campo boe B1.1 (che, tra l'altro, se fosse stato assegnato a seguito di quell'unico bando esperito nel 2010, ad oggi avrebbe corrisposto all'Erario di solo canone annuo oltre 60.000 euro).

TAV. 2.2

Osservazioni: come più volte lamentato mancano le aree destinate al libero stazionamento delle imbarcazioni (in tutte le tavole del Piano) troviamo invece l'indicazione di "*approdo nautico Catona progetto in itinere*".

Ma come è possibile se per questo intervento tutta la procedura (sia tecnica che amministrativa!!) è stata censurata ed annullata dal TAR.

Come può essere in itinere avendo perso i requisiti di esecutività e cantierabilità ed essendo stato addirittura riconosciuto in sentenza "*tecnicamente fallato e pericoloso*". Per tali ragioni dovrebbe aver perso anche i requisiti di finanziabilità sui fondi del "Decreto Reggio" ed in ogni caso non sono preordinabili interventi in assenza di progetto esecutivo e relativa copertura finanziaria.

TAV. 3.A ATU 3.6 nuovo impianto portuale

Osservazioni: si persevera nell'illecito ma a livello più alto del PSC (sarebbe da leggere la risposta data dall'Amministrazione, per la medesima osservazione già fatta al Piano Strutturale, che già a suo tempo appariva a dir poco fantasiosa – "vedi nota allegata").

Studi specialistici

Osservazioni: Gli estensori dovrebbero mettersi d'accordo se delle due dotte consulenze allegate, una sostiene che non ci sono problemi per i pontili galleggianti ancorati in mare, mentre, per l'altra, possono esserci problemi per i prefabbricati delle concessioni a terra, per altro da ubicarsi obbligatoriamente al confine monte delle concessioni stesse. Tali problemi e rischi spingerebbero addirittura a richiedere "*specifico puntuale perizia*", tanto per garantire un adeguato aggravio di costi e di procedura! A pensar male si fa peccato....

Ma delle due una. Perché pagare uno studio meteomarinario in questa fase se poi viene (arbitrariamente) richiesto che sia ripetuto per ogni singola concessione?

VAS:

Osservazioni: Gli elaborati non sono reperibili (error not found), sconosciuti agli indirizzi riportati a pagina 12 forse alla data della pubblicazione non erano ancora stati attivati?

RELAZIONE GENERALE

Osservazioni: Le indicazioni del PIR sono chiare su cosa fare preliminarmente alla stesura del Piano e a cosa questo debba rispondere ma ... sembrerebbe non essere stato rispettato quanto previsto dalla norma.

Pag.11. Gli estensori insistono sui nuovi impianti portuali di Catona e Pellaro. Non è possibile che l'Ente e per esso il RUP non abbiano messo a conoscenza dello stato dell'arte ovvero se non hanno letto neppure la sentenza del TAR.

Pag.18. Studio geomorfologico supporto cartografico manca totalmente quanto indicato all'art. 6, comma 9, del PIR *"i Comuni, prima dell'approvazione del PCS, potranno interessare le Capitanerie di Porto competenti per territorio e la Regione Calabria al fine di istituire le Commissioni delimitatrici per determinare la nuova dividente demaniale."*

Pag.63. Qui si trova l'unico periodo nel quale sono menzionate le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni, che però, disattendendo la definizione stessa di Demanio Marittimo, non sono presenti nello strumento e tantomeno localizzate in numero adeguato lungo la costa, come vorrebbe la regola.

Pag.70. L'estensore dimostra di ben conoscere quella che ci siamo permessi di indicare come unica soluzione legittima per i fabbricati in sanatoria edilizia ...ed allora per quale motivo nelle Norme ne propone una assolutamente illegittima e dannosa per tutti? quale sarebbe il fine? anche in questo caso a pensar male si fa peccato, ma...

Pag.71. E' opportuno chiarire ad ogni buon fine che, il SID non è altro che una semplice raccolta di dati catastali e che quindi come tale non è né probatoria né tanto meno costitutiva e/o impositiva. Tale condizione, ove fosse ancora necessario è confermata dal fatto che la stessa normativa della Regione invita, preliminare alla redazione del PCS, ad effettuare, ex comma 9, dell'art 6 del PIR, la determinazione della nuova dividente demaniale.

Pag. 76. L'individuazione delle aree residuali non più funzionali ... andrebbe affrontata in maniera organica nel rispetto delle disposizioni dell'art 6 comma 9 del PIR, come azione preliminare alla redazione del PSC per avere la certezza della linea di confine delle aree demaniali che si possono legittimamente normare

Pag.85. Ma nell'elenco che produce l'estensore del Piano dove sono finite le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni?

Pag. 92. Il tipo di riordino proposto non può essere condiviso, in quanto, così come le spiagge libere di uso pubblico (che devono essere individuate e previste nella giusta misura), parimenti vanno individuate e previste, in giusta misura, le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni.

RELAZIONE PAESAGISTICA

Pag. 39. SIC fondali da punta Pezzo a capo d'Armi come si pone l'Amministrazione in merito all'ancoraggio dei gavitelli di segnalazione dei 150 metri?

l'obbligo di posa vale sia per i concessionari (per il fronte delle concessioni) che per l'Amministrazione per il fronte delle spiagge libere e per quelle in gestione diretta, ed è soggetta anche Essa come i concessionari perché non ottemperando dovrebbe ad essere sanzionata dalla Guardia Costiera. Sarebbe, quindi, più che opportuno che in questa sede si risolvesse il problema sia per l'ancoraggio di dette "segnalazioni" non solo in termini di rispetto dei fondali assoggettati al vincolo ma anche in termini di fattibilità e logicità della loro funzione. Inoltre sarebbe appena opportuno che nel prevedere una simile perdisposizione si avesse la cognizione di cosa è destinato ad accadere per effetto della lunghezza dell'ancoraggio in superficie a causa di correnti e vento. Il punto che dovrebbe essere segnalato andrebbe ad avere una approssimazione in più o in meno di parecchie decine di metri!

Disposizioni..... Art 31. *Materiali e colori*..... Art 32. *verde*.....

Ma nonostante tutte queste norme preventive imposte così assolutamente stringenti, che non lasciano nulla alla discrezione si continua a chiedere al concessionario tra l'altro di produrre anche la pratica per il rilascio dei beni ambientali si tratta di **inutile aggravio di burocrazia o altro ...?**

E, per correttezza, si deve precisare che non è tutto!!

Arch. Marcello Altomonte

Arch. Filippo de Blasio di Palizzi

Dr. Carlo de Blasio di Palizzi

SCHEMA TECNICA n. 19 - 37166 del 20/02/2020 Scopelliti Domenica

Tipologia dell'osservazione: Puntuale di tipo urbanistico.

Localizzazione: Gallico. Vedi planimetria allegata

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

L'osservante è proprietaria di un suolo, ricadente nel territorio del Comune di Reggio Calabria, identificato in catasto al foglio di mappa n°9 della sezione catastale di Catona, particelle 47 e 1128 (ex 51). Con sentenza n°00717/2008 REG. SEN. pronunciata in data 22.12.2008 nel ricorso n°00608/2007 REG.RIC dal Tribunale Amministrativo per la Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria sono stati annullati tutti i precedenti provvedimenti comunali riguardanti "Approdo nautico zona Nord - lotto A (approdo zona nord Catona)". Il Piano Strutturale Comunale di cui alla delibera del Consiglio Comunale n°1 del 11.01.2020 ripropone, nei suoi elaborati esattamente la stessa opera nello stesso sito. Considerato quanto sopra e ritenuto che la sentenza citata è divenuta definitiva, l'opera prevista dal PSC richiamato è inibita dal pronunciato del T.A.R. di Reggio Calabria

Per quanto possa occorrere, si osserva inoltre che alcune delle ragioni poste a fondamento della ripetuta sentenza, di ostacolo alla realizzazione dell'opera, si sono negli anni ulteriormente aggravate.

Si invita e diffida il Comune di Reggio Calabria a prendere atto di quanto sopra dedotto.

VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

La tavola SRN tav. 6a rev.1 del Quadro Conoscitivo riporta la localizzazione degli interventi inclusi nei programmi dell'Amministrazione fra cui le opere del "decreto Reggio". Invece quanto evidenziato con specifico simbolo sulla tavola n. 1A - ATU è l'indicazione generica di un progetto strategico e non la sua localizzazione con conseguente vincolo di natura urbanistica. Da quanto s'è accertato, l'osservazione è incentrata sull'ATU III.6 (orientato in prevalenza alla trasformazione della città produttiva) la cui scheda normativa è la n. 14 del REU. In base a questa scheda sugli ATU III.6 l'Amministrazione comunale ha facoltà, coinvolgendo il settore imprenditoriale privato, di intervenire sull'impianto urbanistico e ambientale per modificarne il tessuto esistente, con un piano attuativo o con progetti speciali nei quali sarà possibile prevedere la delocalizzazione di edifici mediante premialità. Le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza, grande distribuzione e commercio in genere, attività terziarie, turismo, servizi e attrezzature di uso pubblico, infrastrutture e attrezzature per la mobilità, attività industriali ed artigianali. E, comunque, la realizzazione dell'opera da parte dell'osservante non è inibita dalle previsioni del PSC.

L'osservazione non è accoglibile.

PARERE		ANNOTAZIONE
Accoglibile	<input type="checkbox"/>	
Non accoglibile	<input checked="" type="checkbox"/>	
Parzialmente accoglibile	<input type="checkbox"/>	